

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 34468	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	X Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	X pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: non specificato				
2°Grado: Corte di Appello di Catania conferma la pronuncia di condanna di primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		X morte	

Fattispecie

Rimaneva folgorato dopo aver urtato con una livella di alluminio i cavi elettrici di alta tensione posti a distanza di mt.2,50 dal ballatoio di una villetta in costruzione su cui stava lavorando.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

In tema di infortuni sul lavoro, questa Corte Suprema ha più volte affermato che il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, nonché all'agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo (Sez.IV, 15 luglio 2015 n.44131). Nel caso di prestazioni eseguite in attuazione di un contratto d'appalto, l'estensione al committente della responsabilità dell'appaltatore è poi ammissibile soltanto laddove l'evento possa ritenersi collegato ad una omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (Sez.IV, 23 gennaio 2014, n.6784). Si è ancora precisato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto di appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in

determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Sez.IV, 28 novembre 2013, n.1511; Sez.III, 25 febbraio 2015 n.1228).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in favore di Di Mauro Maura e Papaserio Simone in complessivi €2.000,00 oltre accessori come per legge; ed in favore di Papaserio Fabio in complessivi €1.500,00, oltre accessori per legge.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.